

OR.S.A. Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base

Titolo I - COSTITUZIONE - OBIETTIVI – ADESIONI

ART. 1 Costituzione

La Confederazione OR.S.A. è un'associazione sindacale democratica, socialmente impegnata nella difesa del lavoro e dei lavoratori/e dei pensionati/e, senza scopo di lucro.

Le seguenti Organizzazioni Sindacali/Associazioni aderenti all'OR.S.A., organizzate nei Comparti come di seguito elencato,

Industria Pubblica e Privata:

- OR.S.A. CHIMICI E TESSILI

Pensionati:

- S.A.PENS. OR.S.A.

Sanità:

- OR.S.A. Sanità

Scuola e Università:

- OR.S.A. Scuola, Università e Ricerca Servizi

Pubblici e Privati:

- OR.S.A. Servizi e Ambiente

Trasporti:

- OR.S.A. Ferrovie
- OR.S.A. Autoferro
- OR.S.A. Marittimi
- SAV – OR.S.A.
- OR.S.A. Taxi

Aderiscono alla Confederazione Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base, di seguito indicata con la sigla OR.S.A., con sede provvisoria in Roma, Via Magenta 13.



All'OR.S.A. possono aderire i Sindacati Autonomi e di Base, le Associazioni ed i Raggruppamenti organizzati di lavoratori/lavoratrici in servizio ed in quiescenza che operano nelle varie realtà produttive del Paese, comprese le associazioni a carattere professionale strutturate anche sul modello cooperativistico o con natura giuridica analoga, che dovranno in prima fase confluire nei Comparti o Sindacati già presenti e ricompresi nell'art.1 del presente Statuto, come stabilito all'art. 3. del presente Statuto.

Le Organizzazioni Sindacali/Associazioni aderenti a OR.S.A. mantengono i propri Statuti e le proprie strutture organizzative, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del presente Statuto.

Le modalità di adesione sono stabilite con deliberazione della Segreteria Generale e ratificate dal primo Consiglio Generale dopo il Congresso.

L'OR.S.A., nel rispetto delle proprie competenze e prerogative, rappresenta in modo unitario le Associazioni e OO/SS autonome e di Base di ogni categoria, classe e professione, le quali liberamente, in aderenza ai rispettivi statuti, agiscono per la tutela degli interessi dei lavoratori, delle lavoratrici, dei pensionati e delle pensionate, sia nell'ambito del lavoro, sia nell'ambito sociale e previdenziale.

L'OR.S.A. si costituisce quale struttura di rappresentanza delle Associazioni/Sindacati aderenti di fronte alle istituzioni nazionali, regionali e territoriali dello Stato Italiano, alle confederazioni datoriali, di fronte alle istituzioni centrali della U.E. ed agli organismi internazionali riconosciuti, per le materie di carattere generale delle politiche sociali e del lavoro.

L'azione sindacale dell'OR.S.A. è libera e indipendente dai condizionamenti ideologici e dagli interessi dei partiti/movimenti politici.


ART. 2 Adcsioni alla ratifica del presente statuto

Tutte le Associazioni, i Raggruppamenti e/o le OO.SS. autonome e di base possono aderire all'OR.S.A. nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti vigenti.

Ove all'atto dell'adesione sussistessero norme in contrasto con il presente statuto, le Associazioni o Sindacati dovranno armonizzare i loro statuti alla prima assise congressuale utile.

Le stesse, oltre a svolgere la propria attività a livello nazionale, s'impegnano:

- ad ampliare il quadro di riferimento interno verso l'Europa.



- ad accettare e rispettare le norme di autoregolazione e gli accordi sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero ai sensi di legge.

L'OR.S.A. può aderire a organizzazioni europee/internazionali del lavoro che abbiano caratteristiche e finalità coerenti con il presente Statuto.

L'OR.S.A. intende inoltre promuovere la costituzione e l'organizzazione di strutture associative (Società, Enti, Fondazioni, e gruppi di volontariato ecc.) le cui finalità sono:

- a) la difesa dei diritti individuali e collettivi,
- b) la promozione della solidarietà e della mutualità,
- c) lo sviluppo delle attività culturali e ricreative.



Si prefigge di istituire un proprio Centro di Servizi (tra i quali quello fiscale e di Patronato), nonché di organizzare corsi di formazione e di promozione professionale.

Le Organizzazioni Sindacali/Associazioni di cui all'articolo 1 del presente statuto, devono possedere un dato associativo certificato delle adesioni al fine di esercitare i diritti di rappresentanza negli organismi stabiliti dal presente statuto. Nel caso di impossibilità ad ottenere detta certificazione, sarà cura della singola Organizzazione Sindacale aderente produrre l'attestazione di iscrizione e il relativo versamento delle quote associative.

ART. 3 Nuove Adesioni

Nel caso di domande di adesione all'OR.S.A. da parte di Sindacati/Associazioni o Raggruppamenti di lavoratori in servizio o in quiescenza, la Direzione Nazionale – in presenza del parere positivo espresso dalle omologhe Organizzazioni già aderenti all'OR.S.A. – ne disporrà l'assegnazione provvisoria nel corrispondente Comparto di riferimento.

Nel frangente, un rappresentante dei Sindacati/Associazioni che aderiranno successivamente all'OR.S.A. sarà cooptato all'interno della Direzione Nazionale.

La Segreteria Generale, in particolari casi ed in settori lavorativi ove sussistano oggettive difficoltà organizzative, nel quadro di un disegno di sintesi associativa, può deliberare l'adesione diretta dei lavoratori/lavoratrici all'OR.S.A., attenendosi al parere vincolante espresso dalle omologhe Organizzazioni Sindacali/Associazioni, già aderenti all'OR.S.A.

ART. 4 Obiettivi

Principi fondamentali dell'OR.S.A. sono:

- a) la libertà di opinione;


- b) l'esercizio della democrazia e della libertà d'organizzazione sindacale nello spirito dell'art. 39 della Costituzione e nei limiti previsti dalla legge;
- c) il riconoscimento della persona indipendentemente dalle sue convinzioni politiche o religiose e dalla sua estrazione sociale, contro ogni forma di discriminazione di sesso, di razza e di cittadinanza;
- d) affermare lo stato di diritto nell'azione dell'Organizzazione Sindacale e nella formazione delle relazioni industriali;
- e) sostenere la centralità del lavoro e del lavoratore/lavoratrice stesso/a, come fattori di sviluppo del territorio, compatibilmente con la difesa degli interessi generali della collettività.
- f) tutelare il potere d'acquisto dei salari e delle pensioni in un quadro di equità sociale e fiscale, contrastando l'evasione fiscale e la disuguaglianza sociale;
- g) sostenere i valori e i principi di legalità e contrastare con ogni mezzo le associazioni mafiose, terroristiche e criminali.

Nella dinamica evolutiva del mondo del lavoro e della struttura sociale moderna, scopo principale dell'OR.S.A. è sostenere e promuovere la partecipazione diretta dei lavoratori/lavoratrici e dei pensionati/e alla vita del sindacato attraverso:

1. l'elezione da parte dei Lavoratori delle Rappresentanze Sindacali nei luoghi di lavoro e in ogni contesto di rappresentanza sociale, quale elemento di reale democrazia;
2. la partecipazione attiva alla vita dell'Organizzazione e alle sue strutture sindacali secondo le modalità previste dal presente Statuto,
3. promuovere, attraverso i Comparti, il referendum approvativo alla sottoscrizione dei Contratti Nazionali ed Aziendali di Lavoro.

L'OR.S.A. si prefigge di:

- a) strutturarsi in Comparti;
- b) tutelare i diritti dei lavoratori/lavoratrici, in servizio ed in pensione,
- c) realizzare le aspirazioni professionali, economiche e sociali nel quadro di un giusto ed equilibrato miglioramento delle condizioni generali dei lavoratori e dei pensionati,
- d) promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza e delle condizioni ambientali del lavoro;



- e) rafforzare la capacità contrattuale dei/delle lavoratori/lavoratrici, in un quadro di regole che non penalizzino i diritti, a partire da quello dello sciopero,
- f) tutelare i pensionati al fine di rafforzarli, in un contesto di equilibrato "Stato Sociale" che assicuri pari dignità e garanzia a tutte le generazioni,
- g) migliorare il ruolo dei lavoratori/lavoratrici specialmente dove i sistemi di relazioni industriali non siano basati sulla partecipazione e sul coinvolgimento nelle scelte aziendali, promuovere lo studio e la ricerca di soluzioni alle problematiche rivendicative di carattere generale;
- h) promuovere azioni sindacali per ottenere le Clausole Sociali e Contrattuali attraverso il pieno riconoscimento della esigibilità dei Contratti Nazionali, quale deterrente al dumping sul costo del lavoro,
- i) perseguire l'obiettivo di solidarietà e di cooperazione con i/le lavoratori/lavoratrici e pensionati/e rappresentati dalle Organizzazioni Sindacali di altri Paesi, al fine di sviluppare e sostenere, presso le istituzioni nazionali ed internazionali, una piattaforma di garanzie minime del lavoro e di tutela dei diritti sociali,
- j) costituire una rete organizzativa a livello nazionale e territoriale a supporto della propria azione sindacale,
- k) sottoscrivere accordi e protocolli in materia di politica economica, e sociale e del lavoro,
- l) stipulare accordi, di livello confederale, con le Istituzioni, enti e le parti datoriali interessate,
- m) favorire e sostenere politiche del lavoro per la piena occupazione,
- n) ridurre tutte le forme di precarietà favorendo l'occupazione stabile a contribuzione continuativa, contrastando lo sviluppo di forme di lavoro degradanti la dignità umana,
- o) promuovere il massimo livello di sicurezza negli ambienti di lavoro,
- p) vigilare affinché i contratti di lavoro non contengano clausole discriminatorie che possano penalizzare il personale in quiescenza e le diversità di genere e nazionalità.



Nella condivisione dei principi istitutivi e degli obiettivi costitutivi del presente Statuto, si conferma la piena autonomia di azione delle Associazioni/Sindacati e Comparti aderenti all'OR.S.A. per quanto attiene alla:

- I. titolarità delle relazioni sindacali con le Imprese e le Associazioni Datoriali del settore,
- II. autonomia negoziale nella contrattazione nazionale e aziendale sui temi legati specificatamente alle aree contrattuali di competenza,
- III. contrattazione e sottoscrizione dei CCNL di comparto e dei Contratti/Aziendali,
- IV. proclamazione di scioperi nazionali e regionali nell'ambito di competenza,
- V. definizione delle piattaforme rivendicative,
- VI. titolarità della contrattazione sulle materie specificatamente pensionistiche.

TITOLO II Organizzazione dei Comparti

ART. 5 Costituzione dei comparti

In conformità all'organizzazione descritta all'art.1, il Comparto dovrà costituirsi in presenza di almeno due sindacati/associazioni, rappresentativi dello stesso settore merceologico/area produttiva.

La rappresentanza e candidatura negli Organi/Assise di OR.S.A. dei rappresentanti delle Associazioni/Sindacati aderenti è consentita solo in presenza di impossibilità di costituzione del Comparto di cui al precedente paragrafo.


All'atto dell'adesione le Associazioni, i Raggruppamenti e /o le OO.SS. autonome dovranno organizzarsi nei comparti già esistenti nei modi e tempi previsti dagli articoli 1 e 3 del presente Statuto OR.S.A. In presenza delle condizioni previste dal precedente comma 1, il Consiglio Generale con apposita delibera – proposta della Segreteria Generale - può disporre la creazione di uno specifico comparto, non in contrasto con quelli già esistenti.

Il riconoscimento di nuovi comparti in seno alla confederazione è proposto dalla segreteria generale, a seguito del ricevimento dell'ipotesi di statuto del comparto inoltrata dai soggetti interessati.

Le norme statutarie di seguito elencate rappresentano l'assunto politico-organizzativo della Confederazione alle quali ogni Comparto è impegnato ad adeguarsi.

Contributi associativi

I contributi associativi riconosciuti all'OR.S.A. dai singoli sindacati aderenti sono definiti dal Consiglio Generale. Nella fase di prima applicazione, e sino a diversa delibera dell'assise



deputata, la quota mensile per iscritto è definita in €. 0,20 (Euro zero /venti).

Nella prima riunione di Direzione Nazionale dopo il Congresso sarà decisa, all'interno del regolamento amministrativo, la ripartizione della quota tra la struttura centrale e le Segreterie Regionali OR.S.A.

La quota di adesione può essere oggetto di revisione da parte della Direzione Nazionale per specifiche finalità a ulteriore sostegno dell'attività sindacale esercitata dalla confederazione.

I contributi così stabiliti devono essere versati trimestralmente, salvo motivato accordo tra la Direzione Nazionale e i Sindacati/Associazioni e o Comparti, aderenti all'OR.S.A.

I/Sindacati/Associazioni e/o Comparti aderenti all'OR.S.A. sono obbligati a fornire alla Segreteria Generale:

- 1) copia degli Statuti e dei Regolamenti vigenti,
- 2) l'organigramma delle strutture nazionali e regionali
- 3) i verbali delle ultime elezioni degli organismi direttivi e dei delegati aventi titolo partecipare alle assise dell'OR.S.A.
- 4) annualmente i tabulati degli iscritti forniti dalle Imprese/Amministrazioni/INPS o da altri Istituti previdenziali, salvo quanto previsto all'art. 2 del presente Statuto.



I dati richiesti sono necessari per stabilire i meccanismi di votazione degli organismi deliberanti.

L'ingiustificata mancata trasmissione dei dati e dei contributi economici fa decadere il diritto di voto nell'OR.S.A, in tal senso la direzione nazionale può decidere, valutando caso per caso, di sospendere l'utilizzo del marchio OR.S.A..

Titolo III - RESPONSABILITÀ - ORGANI, REGOLE E COMPETENZE

ART. 6 Responsabilità

L'OR.S.A. Nazionale risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni, per le competenze a questo riconosciute dallo Statuto e dal Regolamento, e/o in attuazione delle delibere/decisioni degli organi preposti.

ART. 7 Elettività delle cariche

Tutti gli associati OR.S.A. sono elettori ed eleggibili se in regola con i pagamenti ed i contributi associativi e con una anzianità di iscrizione di almeno 6 mesi.

I tempi e le modalità di elezione sono previsti dal Regolamento Interno.

Gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea per eleggere i delegati e le cariche sociali, devono essere utilmente informati.

Le cariche di Segretario Generale Confederale, Segretario Generale Aggiunto Confederale e Membro di Segreteria Generale sono incompatibili con gli incarichi di Esecutivo/Segreteria Nazionale dei Sindacati e dei Comparti previsti dal precedente art.1.

Le cariche di Sindaco e/o di Probiviro Confederale sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di Sindaco e/o Probiviro dei Sindacati/Associazioni e/o Comparti aderenti all'OR.S.A.

Non possono essere eletti a cariche sindacali OR.S.A., di carattere nazionale e regionale, coloro che ricoprono incarichi in organizzazioni sindacali ad essa non aderenti, partiti politici o ruoli istituzionali di livello nazionale / regionale o nei Comuni con oltre 20.000 abitanti o chi sia componente di consigli di amministrazione di imprese o enti di controllo e sorveglianza pubblici.

La Direzione Nazionale può valutare deroghe temporanee alla predetta norma, unicamente per incarichi in organismi bilaterali o tecnici.

ART. 8 Organizzazione

la struttura organizzativa Nazionale dell'ORSA è composta da:

- 1) il Congresso Nazionale,
- 2) il Consiglio Generale,
- 3) il Consiglio Confederale,
- 4) la Direzione Nazionale,
- 5) la Segreteria Generale,
- 6) il Segretario Generale,
- 7) il Collegio dei Sindaci,
- 8) il Collegio dei Probiviri.



ART. 9 Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è il massimo organismo deliberante dell'OR.S.A.

Esso determina l'indirizzo generale della Confederazione per la tutela dei diritti dei propri

associati e per le politiche sociali ed economiche che hanno incidenza sui processi di sistema.

Il Congresso Nazionale ha facoltà di modificare lo Statuto con deliberazioni approvate a maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto al Congresso.

Il Congresso Nazionale è composto:

- 1) dai componenti del Consiglio Generale, con voto 1,
- 2) dai delegati ripartiti con il criterio proporzionale e maggiori resti tra i Sindacati aderenti in rapporto di uno a 300 iscritti.

La Segreteria Generale uscente non ha diritto di voto al congresso nazionale, sia ordinario che straordinario.

Il Congresso Nazionale elegge la Segreteria Generale, composta da:

- 1) Segretario Generale,
- 2) Segretario Generale Aggiunto,
- 3) Membro di segreteria generale.



Le candidature andranno presentate e sottoscritte da almeno il 20% dei voti congressuali. La Segreteria Generale dovrà essere composta da esponenti di 3 diversi Comparti.

Essi vengono eletti congiuntamente con il quorum dei 2/3 dei voti congressuali.

A partire dalla terza votazione il quorum si riduce alla maggioranza semplice del 50%+uno dei voti congressuali.

Il Congresso Nazionale elegge a maggioranza semplice col il quorum del 50%+uno dei voti congressuali:

- a) il Collegio dei Sindaci con votazione unica. Il candidato che ottiene le maggiori preferenze assume l'incarico di Presidente del Collegio,
- b) il Collegio dei Probiviri con votazione unica. Il candidato che ottiene le maggiori preferenze assume l'incarico di Presidente del Collegio.

Il Congresso Nazionale Ordinario ratifica i consiglieri generali nella proporzione di uno ogni 500 iscritti per ogni Comparto che li ripartisce nel rispetto della forza associativa dei sindacati ad esso aderenti.

Il Congresso Nazionale è convocato dalla Direzione Nazionale con cadenza ordinaria ogni quattro anni.

Il Congresso nazionale in via straordinaria è convocato dalla Direzione Nazionale su richiesta del 50%+uno dei componenti del Consiglio Confederale.

La Direzione Nazionale redige e approva a maggioranza dei presenti il Regolamento di funzionamento del Congresso.

ART. 10 Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è il massimo organismo deliberante tra un Congresso e l'altro.

Il Consiglio Generale si riunisce ogni due anni a metà mandato, sostituendo nelle prerogative la riunione annuale del Consiglio Confederale.

Il Consiglio Generale si riunisce per assolvere ai compiti ad esso demandati o in via straordinaria su richiesta del 50%+1 della Direzione Nazionale; inoltre può essere autoconvocato su iniziativa del 50%+ uno dei suoi componenti. Dell'autoconvocazione deve comunque essere data comunicazione formale a tutti i membri del Consiglio Generale. In questo ultimo caso, per lo svolgimento del Consiglio Generale, dovrà essere previsto apposito capitolo sia nel regolamento interno che in quello amministrativo.

Nella convocazione biennale il Consiglio Generale approva il rendiconto consuntivo annuale di cassa e il preventivo di spesa.

Il Consiglio Generale approva la firma degli accordi interconfederali sottoscritti da OR.S.A.

Il Consiglio Generale è composto da:


- 1) Consiglio Confederale,
- 2) i Consiglieri generali ratificati al congresso nazionale ordinario.

Le delibere del consiglio generale vengono approvate a maggioranza semplice 50% più uno degli aventi diritto al voto.

Le sedute del consiglio generale sono valide quando all'apertura dei lavori siano presenti almeno i 2/3 degli aventi diritto.

Il Consiglio Generale ha facoltà di sfiduciare il Segretario Generale e/o l'Aggiunto, o il membro di segreteria generale, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio stesso.

Le dimissioni del Segretario Generale o la decadenza per sfiducia con maggioranza dei 2/3 dei



componenti del Consiglio Generale determina l'avvio delle procedure per l'indizione del solo Congresso Nazionale Straordinario, da celebrarsi entro 180 giorni, demandando al Segretario Generale Aggiunto la sostituzione del Segretario Generale sfiduciato e l'assunzione immediata della rappresentanza legale, amministrativa ed economica. I delegati a detto congresso sono quelli individuati per la celebrazione dell'ultimo congresso ordinario, fatte salve le sostituzioni e le eventuali nomine di subentro indicate dai Comparti/Sindacati aderenti.

Nel caso di contemporanea sfiducia del Segretario Generale e del Segretario Generale Aggiunto, la direzione nazionale delibera l'immediata indizione del congresso straordinario, da celebrarsi entro 60 giorni, demandando i poteri di rappresentanza legale al membro di segreteria generale, per l'ordinaria amministrazione.

In caso di sfiducia del Segretario Generale Aggiunto o Membro di Segreteria Generale, la sostituzione avviene al Consiglio Generale con votazione a maggioranza del 50%+1 degli aventi titolo.

Nel caso vi sia la sfiducia o decadenza dell'intera Segreteria Generale la Direzione Nazionale delibera l'immediata indizione del congresso straordinario da celebrarsi entro 60 giorni e individua al proprio interno in via straordinaria il rappresentante legale per l'ordinaria amministrazione.

ART. 11 Consiglio Confederale

È composto

- dai componenti della Direzione Nazionale
- dai Segretari Regionali Confederali in carica,

Il Consiglio Confederale è presieduto dal Segretario Generale.

Il Consiglio Confederale definisce i programmi e le direttive di politica sindacale sulla scorta degli indirizzi stabiliti dal Congresso Nazionale e per il coordinamento delle strutture territoriali dell'OR. S. A.

Il Consiglio Confederale:

- a) approva il rendiconto consuntivo annuale di cassa e preventivo di spesa.
- b) approva il Regolamento Interno ed il Regolamento Amministrativo predisposti dalla Direzione Nazionale,
- c) delibera sull'utilizzo dei contributi e delle quote associative.



- d) valuta l'articolazione territoriale di OR.S.A. in funzione delle norme statutarie vigenti, disponendo eventuali necessarie avocazioni;

Il Consiglio Confederale è convocato dalla Segreteria Generale in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria, su richiesta del 50%+uno degli aventi diritto al Consiglio Confederale.

Della convocazione straordinaria deve comunque essere data comunicazione formale a tutti i membri del Consiglio Confederale. I lavori del Consiglio Confederale sono validi quando siano presenti almeno il 50%+uno degli aventi diritto. Le delibere del Consiglio Generale Confederale sono prese a maggioranza dei presenti.

ART. 12 Direzione Nazionale

È l'organismo responsabile dell'attuazione degli orientamenti deliberati dal Congresso Nazionale, dal Consiglio Generale e dal Consiglio Confederale.

La Direzione Nazionale è composta da:

- 1) la Segreteria Generale,
- 2) dai Presidenti o i Segretari dei Sindacati aderenti




La Direzione Nazionale è convocata dalla Segreteria Generale e si intende regolarmente riunita quando siano presenti i 2/3 dei suoi componenti che rappresentano almeno i 2/3 degli iscritti all'OR.S.A. In tal senso la Segreteria Generale ogni anno assegna ai Sindacati/Comparti aderenti il proprio indice di rappresentanza interna all'OR.S.A. in funzione degli associati depositati in Segreteria Generale, con il seguente metodo di calcolo: iscritti al sindacato o comparto/iscritti all'OR.S.A. = indice di rappresentanza.

Essa è presieduta dal Segretario Generale o in sua assenza dal Segretario Generale Aggiunto. E' tenuta a raggiungere decisioni di sintesi coerenti con l'indirizzo del Congresso Nazionale e delle delibere del Consiglio Generale adottando deliberazioni con maggioranza dei 2/3 degli iscritti ricavato dall'indice di rappresentanza. In via transitoria fino alla costituzione dei comparti di riferimento e alla realizzazione di almeno il 50% dei comparti di cui all'art.1, composti da almeno due sindacati, i rappresentanti di comparto sono sostituiti dai rappresentanti delle singole Organizzazioni Sindacali/Associazioni aderenti o loro sostituti statutariamente riconosciuti.

La Direzione Nazionale:

- a) redige il regolamento congressuale,
- b) delibera su eventuali contributi associativi a carattere straordinario,
- c) affida gli incarichi di Organizzazione,
- d) nomina i componenti di commissioni tecniche interne ed esterne alla Confederazione,
- e) conferisce incarichi tecnici all'interno Confederazione,
- f) designa rappresentanti della Confederazione negli organismi istituzionali a carattere generale,
- g) delibera le norme di amministrazione e di organizzazione della Confederazione,
- h) convoca il Congresso ordinario e straordinario nazionale, fissandone la data il luogo e l'ordine del giorno, stabilisce norme e modalità attuative dei Congressi Regionali ordinari e straordinari;
- i) approva, con maggioranza qualificata e assegnata percentualmente dei 2/3 degli iscritti, scioperi nazionali di carattere confederale proposti dalla Segreteria Generale e dal Consiglio Confederale,
- j) predispone il Regolamento Interno, il Regolamento Amministrativo, e sue eventuali modifiche.



Art.13 Segreteria Generale

La Segreteria Generale è l'organo che attua collegialmente le decisioni necessarie in coerenza con gli orientamenti/delibere del Congresso Nazionale, del Consiglio Generale, del Consiglio Confederale e dalla Direzione Nazionale.

La Segreteria Generale è composta da

- 1) il Segretario Generale,
- 2) il Segretario Generale Aggiunto,
- 3) un membro di segreteria,

eletti dal congresso nazionale.

E' compito della Segreteria Generale:

- a) predisporre consuntivo annuale di cassa ed il preventivo di spesa.

- b) promuovere e coordinare l'attività organizzativa dando attuazione alle delibere della Direzione Nazionale,
- c) svolgere la contrattazione e l'interlocuzione con le forze politiche, sociali ed imprenditoriali su temi di interesse generale del Sindacato,
- d) proporre alla Direzione Nazionale l'indizione di scioperi nazionali di carattere confederale,
- e) convocare la Direzione Nazionale definendone luogo, data e ordine del giorno,

ART. 14 Segretario Generale

Il Segretario Generale è il rappresentante legale dell'OR.S.A. ed è soggetto attivo e passivo a tutti gli effetti di legge.



Il Segretario Generale

- a) presiede la Segreteria Generale, la Direzione Nazionale ed il Consiglio Confederale,
- b) è responsabile dei fondi dell'OR.S.A., la cui cura è affidata ad un tesoriere, di sua nomina e con ratifica di Segreteria Generale
- c) firma gli accordi ed i protocolli con le istituzioni di attinenza confederale,
- d) dichiara gli scioperi nazionali di Confederazione,
- e) guida la delegazione dell'OR.S.A. nelle trattative e negli incontri con le istituzioni,
- f) propone alla ratifica della Segreteria Generale il nome di un Direttore Responsabile per le attività di stampa e propaganda della Confederazione.

Nei suoi compiti è coadiuvato dal Segretario Generale Aggiunto, che lo sostituisce in sua assenza e lo rappresenta per delega, e dal membro di Segreteria Generale.

ART. 15 Collegio dei Sindaci

È l'organismo di controllo amministrativo dell'OR.S.A. Ha competenza su tutte le strutture nazionali e periferiche di OR.S.A. Confederazione.

Il Collegio esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite delle risorse economiche operando secondo le disposizioni legislative in vigore.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente è il primo degli eletti in ordine di preferenze alla votazione congressuale; in caso di dimissioni o decadenza, vi subentrerà il secondo in ordine di preferenze.

I due membri supplenti, anche questi eletti dal Congresso Nazionale, subentrano ai membri effettivi solo in caso di dimissioni o decadenza di questi ultimi.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Collegio.

Le delibere del Collegio sono prese a maggioranza.

Il Regolamento di funzionamento dell'Organismo è predisposto dalla Segreteria Generale e approvato dalla Direzione Nazionale con la maggioranza dei 2/3.

I membri del Collegio dei Sindaci non possono rivestire altre cariche sociali all'interno dell'OR.S.A., sia a livello nazionale, sia a livello territoriale, né rivestire lo stesso incarico all'interno dell'Organizzazione Sindacale/Associazione di provenienza.

Art 16 Collegio dei Proviviri

È l'organo di disciplina interna a garanzia del rispetto dello Statuto e del Regolamento interno della Confederazione. Ha competenza su tutte le strutture e gli Organi nazionali e periferici di OR.SA. Confederazione.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente è il primo degli eletti in ordine di preferenze alla votazione congressuale; in caso di dimissioni o decadenza, vi subentrerà il secondo in ordine di preferenze.

I due membri supplenti, anche questi eletti dal Congresso Nazionale, subentrano ai membri effettivi solo in caso di dimissioni o decadenza di questi ultimi.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Collegio.


Le delibere sono prese a maggioranza.

Il Regolamento di funzionamento dell'Organismo è predisposto dalla Segreteria Generale e approvato dalla Direzione Nazionale con la maggioranza dei 2/3.

I membri del Collegio dei Proviviri non possono rivestire altre cariche sociali all'interno dell'OR.S.A., sia a livello nazionale, sia a livello territoriale, né rivestire lo stesso incarico all'interno dell'Organizzazione Sindacale/Associazione di provenienza.

Art 17 Organismi territoriali


L'OR.S.A. è organizzata sul territorio per ogni Regione.



I Segretari Regionali dell'OR.S.A. rappresentano l'organizzazione, per l'ambito di competenza descritto dal presente Statuto, nei rapporti con le rispettive istituzioni regionali e provinciali.

Sono Organismi dell'OR.S.A. regionale:

- 1) il Congresso Regionale,
- 2) la Direzione Regionale,
- 3) la Segreteria Regionale,
- 4) il Segretario Regionale.



Art. 18 Congresso Regionale

Il Congresso Regionale è il massimo organismo deliberante dell'OR.S.A. a livello regionale e si svolge in precedenza a quello Nazionale.

Esso esamina la situazione sindacale del territorio di competenza e delinea la linea politico sindacale relativa, formulando proposte di politica sindacale da dibattere nel Congresso Nazionale.

Il Congresso Regionale è composto:

- 1) dai membri della Direzione Regionale con voto 1;
- 2) dai Consiglieri Generali della Regione con voto 1;
- 3) dai delegati eletti con modalità e criteri previsti dal regolamento congressuale approvato dalla Direzione Nazionale.


La Segreteria Regionale uscente non ha diritto di voto al congresso regionale, sia ordinario, che straordinario.

Il Congresso Regionale è convocato dalla Direzione Regionale con cadenza ordinaria ogni quattro anni. In via straordinaria dalla Direzione Regionale su richiesta del 50% più uno dei suoi componenti.

Il Congresso Regionale elegge la Segreteria Regionale composta da Segretario Regionale e Segretario Regionale Aggiunto, Membro di Segreteria, espressione di almeno due diversi Comparti e con le medesime procedure previste per la elezione della Segreteria Generale.

Nelle regioni, laddove non siano presenti almeno due comparti, la segreteria regionale potrà essere composta anche da rappresentanti appartenenti allo stesso comparto.

Art 19 Direzione Regionale



È l'organo responsabile dell'attuazione degli orientamenti deliberati dal Congresso Regionale.

è composta da:

- 1) la Segreteria Regionale,
- 2) i rappresentanti regionali dei Comparti aderenti o loro sostituti statutariamente riconosciuti.

Adottano deliberazioni con maggioranza semplice dei presenti, in via transitoria fino alla costituzione dei comparti di riferimento a livello nazionale e alla realizzazione di almeno il 50% dei comparti di cui all'art.1, composti da almeno due sindacati, i rappresentanti di comparto sono sostituiti dai rappresentanti delle singole Organizzazioni Sindacali/Associazioni aderenti o loro sostituti statutariamente riconosciuti.

La Direzione Regionale, presieduta dal Segretario Regionale, definisce i programmi e le direttive di politica sindacale sulla scorta degli indirizzi stabiliti dal Congresso Regionale, dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Generale.

La Direzione Regionale:


- a) approva il rendiconto consuntivo e preventivo di cassa annuale,
- b) delibera su eventuali contributi associativi a carattere straordinario,
- c) conferisce incarichi tecnici all'interno dell'OR.S.A. Regionale,
- d) designa rappresentanti dell'OR.S.A. negli organismi istituzionali a carattere regionale,
- e) convoca il Congresso Regionale ordinario e straordinario, stabilisce il luogo, la data e l'ordine del giorno,
- f) delibera sull'utilizzo dei contributi e delle proprie risorse finanziarie,
- g) valuta e approva a maggioranza dei 2/3, scioperi regionali di carattere confederale proposti dalla Segreteria Regionale.

La Direzione Regionale s'intende legalmente riunita quando siano presenti i 50%+uno dei suoi componenti, ed è tenuta a raggiungere decisioni di sintesi coerenti con l'indirizzo del Congresso e del Consiglio Regionale, adottando deliberazioni con maggioranza semplice dei presenti.

Art. 20 Segreteria Regionale

La Segreteria Regionale è composta da:

- 1) il Segretario Regionale,
- 2) il Segretario Regionale Aggiunto,
- 3) un Membro di Segreteria,



eletti congiuntamente con il quorum dei 2/3 dei voti congressuali. A partire dalla terza votazione il quorum si riduce alla maggioranza semplice del 50%+uno dei voti congressuali;

Sono compiti della Segreteria Regionale:

- a) l'attuazione degli orientamenti stabiliti dal Congresso Regionale e dalla Direzione Regionale,
- b) predispone il preventivo finanziario per cassa per la successiva approvazione da parte della Direzione Regionale ed il rendiconto finanziario per cassa per la successiva approvazione,
- c) opera la contrattazione su temi di ordine generale,
- d) propone alla Direzione Regionale l'indizione di scioperi regionale di carattere confederale.

Art. 21 Segretario Regionale

Il Segretario Regionale è il rappresentante legale dell'OR.S.A. Regionale ed è soggetto attivo e passivo a tutti gli effetti di legge.

Il Segretario Regionale:

- a) presiede la Segreteria Regionale e la Direzione Regionale
- b) è responsabile dei fondi dell'OR.S.A. Regionale e assolve anche le funzioni di tesoriere regionale,
- c) firma gli accordi ed i protocolli con le istituzioni di attinenza confederale, regionale,
- d) dichiara gli scioperi di Confederazione regionale,
- e) guida la delegazione dell'OR.S.A. Regionale negli incontri con le istituzioni Regionali e le confederazioni datoriali regionali.

Nei suoi compiti è coadiuvato dal Segretario Regionale Aggiunto, che lo sostituisce in sua assenza e

lo rappresenta per delega e dal membro di segreteria regionale.



TITOLO 4 - FINANZA E PATRIMONIO

Art 22 Entrate

Le entrate ordinarie sono costituite dai contributi versati dai Sindacati o Comparti aderenti. Altre eventuali contribuzioni versate da soci e/o persone fisiche o giuridiche, finalizzate al perseguimento delle finalità e all'attività organizzativa dell'OR.S.A., costituiscono le entrate straordinarie.

Fino a quando l'OR.S.A. non venisse dichiarata sciolta, secondo le procedure previste dal presente Statuto, i singoli associati o gruppi di associati o le Associazioni ad essa aderenti, non potranno chiedere la divisione dei fondi comuni e del patrimonio, né pretendere, in caso di recesso associativo, la restituzione di alcuna quota a qualsiasi titolo, anche sotto forma di contribuzioni versate.

Il Consiglio Confederale stabilisce l'utilizzazione delle risorse economiche dell'OR.S.A. con criteri volti a garantire la funzionalità e l'efficienza dei singoli organismi statutari.

La Direzione Nazionale predispone il regolamento attuativo e le norme finanziarie interne.

Al Tesoriere Nazionale, nominato per effetto dell'art. 15, capo b), compete la firma degli atti amministrativi e finanziari congiuntamente al Segretario Generale.

TITOLO 5 - MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento

Art. 23 Modifiche statuarie

Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate in sede di Congresso Nazionale dell'OR.S.A.

Le proposte di modifica possono essere avanzate:

- a) nel Congresso Nazionale su richiesta sottoscritta del 20% dei delegati aventi diritto in sede dei lavori del Congresso,
- b) dal Consiglio Confederale e dal Consiglio Generale con la maggioranza dei 2/3,
- c) tramite mozioni presentate da almeno un terzo delle Segreterie Regionali su deliberazioni assunte dai propri organismi direttivi con maggioranze dei due terzi dei loro componenti statutariamente riconosciuti.

Le proposte di modifica statuarie devono essere presentate all'apertura del Congresso

Nazionale Confederale, secondo le modalità stabilite dalla presidenza del congresso stesso.

Art. 24 Scioglimento

Lo scioglimento dell'OR.S.A. può essere pronunciato esclusivamente dal Congresso Nazionale a maggioranza dei 4/5 dei voti rappresentati.

In tal caso lo stesso Congresso delibera la destinazione e o l'impiego del patrimonio e delle risorse finanziarie dell'OR.S.A.

Art. 25 Riferimenti legali

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento al Regolamento Interno ed alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 26 Registrazione

Il presente Statuto ed il logo ufficiale OR.S.A. (Organizzazione Sindacati Autonomi e di base) devono essere depositati e registrati presso le sedi competenti. L'utilizzo del logo è riservato alla Confederazione, che ne concede l'uso ai Comparti ed alle singole Associazioni/Sindacati aderenti. Nel caso di recesso dall'adesione di un/a comparto/Associazione/Sindacato, decade da parte di quest'ultima l'utilizzo - anche parziale - del logo OR.S.A.

NORMA TRANSITORIA

Fermo restando le norme di funzionamento contenute nello Statuto approvato nella giornata di oggi 29 gennaio 2020, che sono immediatamente esecutive, per quanto attiene le Segreterie Regionali, l'armonizzazione dei relativi organi è demandata alla celebrazione dei prossimi congressi ordinari, salvo in caso di celebrazione di Congressi Straordinari.

